

Servizio Sanitario Regionale - Azienda USL Umbria n.1

Delibera del Direttore Generale n. 371 del 30/04/2014

Oggetto: CONVENZIONE CON L'ASSOCIAZIONE NAZIONALE PER LA LOTTA CONTRO L'AIDS SEZIONE UMBRIA. PROVVEDIMENTI ANNO 2014

Proponente: Distretto del Perugino

IL DIRETTORE GENERALE

Vista la proposta di delibera in oggetto di cui al num. Provv. 2390 del 29/04/2014 contenente:

il Parere del Direttore Sanitario - Dr. Diamante PACCHIARINI.

DELIBERA

Di recepire la menzionata proposta di delibera che allegata al presente atto ne costituisce parte integrante e sostanziale e di disporre quindi così come in essa indicato.

IL DIRETTORE GENERALE
(Dott. Giuseppe LEGATO)*



DOCUMENTO ISTRUTTORIO

Premesso

- che la Legge n. 266 del 11/8/1991 che all'art. 7 consente allo Stato, regioni, province autonome, enti locali ed altri enti pubblici di stipulare convenzioni con le organizzazioni di volontariato iscritte da almeno sei mesi negli appositi registri istituiti a livello regionale e provinciale e che dimostrino attitudine e capacità operativa;
- che la Legge Regionale n. 15 del 25 maggio 1994 che all'art. 10 disciplina i contenuti delle convenzioni di cui al punto precedente;
- che la L.R. n. 18/2012 "Ordinamento del servizio sanitario regionale", all'art. 42 comma 2, prevede che i rapporti con le organizzazioni non lucrative di utilità sociale, le cui attività concorrano con le finalità del servizio sanitario regionale, possono essere disciplinati da apposite convenzioni e protocolli d'intesa, in conformità con quanto disposto delle normative nazionali e regionali vigenti;

Ricordato

- che l'Associazione Nazionale per la Lotta contro l'AIDS- Sezione Umbria di seguito denominata ANLAIDS risulta iscritta, ai sensi della L.R. n. 15/94, al Registro regionale delle Organizzazioni di Volontariato al N. prog. 530 / Settore Attività Sociali (Bollettino Ufficiale Regione Umbria – serie generale – n. 10 del 10.03.2004);
- che dal 2003 e fino al 2012 la ex Asl n. 2 di Perugia, attualmente confluita nella Usl Umbria 1, ha disposto la stipula di convenzioni annuali con l'ANLAIDS, per la prevenzione primaria e secondaria delle infezioni da HIV, HBV e HCV nelle popolazioni immigrate, approvando altresì l'adesione al Progetto sperimentale di "Assistenza psicologica delle persone sieropositive, malati di Aids e loro familiari", che prevede l'inserimento tra le attività regolamentate nella convenzione del "supporto psicologico" alle persone sieropositive, in considerazione dei diversi bisogni assistenziali emersi per effetto della cronicizzazione dell'infezione da HIV, derivata dalle nuove terapie farmacologiche;
- che con nota prot. n. 100105 del 10.12.2012 la convenzione stipulata per il 2012 è stata prorogata al 30.4.2013, con una riduzione pari al 5% del contributo annuo onnicomprensivo sulle spese effettivamente sostenute e documentate;
- che la successiva Delibera del DG n. 308 del 2013 della nuova Azienda Usl Umbria 1 ha disposto la ulteriore proroga al 31.12.2013, confermando il contributo annuo ridotto;
- che la nota prot. n. 9096 del 31.1.2014 ha comunicato l'ulteriore proroga al 31.3.2014;

Considerati

i risultati positivi dell'attività svolta dai collaboratori dell'ANLAIDS presso l'Ambulatorio per Immigrati del Centro di Salute n. 3, come si evince dalle relazioni prodotte dalla Referente del progetto a valenza Aziendale "Promozione e tutela della salute degli immigrati", Dott.ssa C. Covino, incaricata del monitoraggio dei progetti con l'ANLAIDS;

Preso atto

della necessità di procedere, per quanto sopra esposto, al rinnovo della Convenzione con l'ANLAIDS ai sensi del D.L.vo n. 460/97, al fine di garantire la continuità degli interventi per l'intero anno corrente, confermando il rimborso spese nella misura di € 14.250,00, da imputare al Conto 360.50.10 denominato "Contributi Associazioni di Volontariato" a carico del Budget assegnato a questo Centro di Risorsa con il BPE 2014;

Per quanto premesso, si propone l'adozione della seguente Delibera:

- **DI approvare** lo schema di convenzione allegato al presente atto, di cui ne costituisce parte integrante e sostanziale, con l'Associazione Nazionale per la Lotta contro l'AIDS- Sezione Umbria per la prosecuzione per tutto l'anno 2014 delle attività di prevenzione primaria e secondaria delle infezioni HIV, HBV e HCV nella popolazione immigrata e per l'assistenza psicologica a sieropositivi e malati di Aids, a ratifica per il periodo dal 1.4.2014 alla data di effettiva stipula;
- **DI autorizzare** la Dott.ssa Giuseppina Bioli Direttore del Distretto del Perugino alla stipula dell'atto;
- **DI confermare** il contributo onnicomprensivo, a favore dell'Associazione, di € 14.250 da liquidare a fronte di apposita relazione sull'attività svolta con imputazione al Conto 360.50.10 denominato "Contributi Associazioni di Volontariato" del Budget assegnato al CDR - Distretto Perugino sul Bilancio Preventivo Economico 2014;
- **DI incaricare** la Responsabile della UOC Ser.T. del Distretto del Perugino di monitorare l'attuazione dei progetti e di segnalare eventuali scostamenti che possano dar luogo alla revoca del contributo;
- **DI dare atto** che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione integrale ai sensi delle vigenti normative in tema di riservatezza.
- **DI disporre** che il presente provvedimento venga pubblicato in adempimento agli obblighi di cui all'art. 26 del Decreto Legislativo n. 33 del 14 marzo 2013.

Il Funzionario Istruttore

Il Rep.le P.O. Coordinamento

IL DIRETTORE

Attività Amm.va

DEL DISTRETTO DEL PERUGINO

Rag. Carla Monni

Dott.ssa Rosanna Partenzi

Dott.ssa Giuseppina Bioli

**CONVENZIONE PER ATTIVITA' DI PREVENZIONE PRIMARIA E
SECONDARIA DELLE INFEZIONI HIV, HBV, ECV, NELLE
POPOLAZIONI IMMIGRATE E DI ASSISTENZA PSICOLOGICA A
PERSONE SIEROPOSITIVE E MALATE DI AIDS**

L'anno 2014 il giorno _____ del mese di _____
presso la sede della Direzione del Distretto del Perugino, sita in Perugia -
Via dei Filosofi 7

TRA

L'Azienda Usl Umbria 1 (di seguito denominata anche AUSL1) con sede
legale ed amministrativa in Perugia, via Guerra 17/21, Codice
Fiscale/Partita IVA 03301860544, rappresentata dal Dirigente Responsabile
del Distretto del Perugino, Dott.ssa Giuseppina Bioli nata ad Assisi il 26
gennaio 1954, autorizzata alla stipula della presente convenzione con
Delibera del Direttore Generale n. _____ del
E

L'Associazione Nazionale per la Lotta contro l'AIDS Sezione Umbria –
O.n.l.u.s., di seguito denominata ANLAIDS, con sede legale ed
amministrativa in Perugia, via della Cooperazione 2, Ellera di Corciano (Pg)
Codice Fiscale 94090340541 nella persona del Legale Rappresentante Dott.
Demetrio Pellicano, nato a Melito di Porto Salvo (RC) il 11/07/1979, che
dichiara di intervenire in questo atto esclusivamente in nome, per conto e
nell'interesse della predetta Associazione

SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1 - La L.R. n. 18/2012 "Ordinamento del servizio sanitario regionale"
25 all'art. 42 comma 2 prevede che i rapporti con le organizzazioni non
lucrative di utilità sociale, le cui attività concorrano con le finalità del

servizio sanitario regionale, possono essere disciplinate da apposite convenzioni e protocolli d'intesa, in conformità con quanto disposto delle normative nazionali e regionali vigenti.

Dall'anno 2003 l'ex Azienda USL n. 2 di Perugia, attualmente confluita nella Azienda Usl Umbria 1, si avvale della collaborazione dell'Associazione ANLAIDS, iscritta ai sensi della L.R. n. 15/94 al n° 530 del Registro regionale dell'Umbria delle Organizzazioni del Volontariato - Settore attività sociali, quale risorsa di supporto per l'erogazione di prestazioni miranti alla prevenzione primaria e secondaria delle infezioni da HIV, HBV e HCV nelle popolazioni immigrate, presenti nel Distretto Perugino. Dall'anno 2004 tale collaborazione si è ampliata mediante un contributo al Progetto sperimentale "Assistenza psicologica delle persone sieropositive, dei malati di Aids e loro familiari".

Art. 2 - L'attività di prevenzione è svolta dall'ANLAIDS presso l'Ambulatorio per Immigrati del Centro di Salute n. 3, sito in via XIV Settembre – Perugia, per 6 ore settimanali complessive, distribuite dal lunedì al venerdì, secondo l'articolazione da concordarsi con il Responsabile del Centro di Salute. L'AUSL1 mette a disposizione dell'ANLAIDS gli arredi e le apparecchiature sanitarie di primo intervento ambulatoriale.

E' data facoltà all'ANLAIDS di dotare l'ambulatorio di apparecchiature e/o arredi di proprietà, dandone formale comunicazione alla AUSL1.

L'utilizzo dei locali si intende comprensivo delle utenze necessarie, ivi
50 compresa la linea telefonica abilitata alle sole chiamate urbane.

L'ambulatorio è dotato di un armadio farmaceutico per le necessità di terapie farmacologiche urgenti.

Art. 3 - L'attività di prevenzione è finalizzata all'attuazione dei seguenti principali obiettivi, caratterizzanti l'attività stessa dell'Ambulatorio Immigrati :

- assunzione di una funzione di filtro per le patologie infettive tropicali
- attività consultoriale con counselling e mediazione culturale, integrata con momenti di educazione sanitaria
- contribuzione alla formazione specifica degli operatori del settore per rendere più adeguata e mirata l'assistenza socio-sanitaria rivolta agli immigrati
- osservatorio epidemiologico per patologie e fenomeni legati all'immigrazione.

Art. 4 - Obiettivi specifici di tale attività sono la prevenzione primaria e secondaria delle infezioni HIV, HBV, HCV, TBC, parassitosi e MST, i relativi interventi sono correlati con il trattamento dei pazienti HIV positivi, in collaborazione con l'Istituto Malattie Infettive dell'Azienda Ospedaliera di Perugia.

Art. 5 - L' ANLAIDS collabora inoltre alla stesura di protocolli di intervento sulle modalità di attuazione dei suddetti obiettivi e fornisce ed elabora i dati demografici e sanitari sugli immigrati assistiti per ricerche e statistiche interessanti le attività svolte.

Art. 6 - L'ANLAIDS svolge l'attività di "Assistenza psicologica delle persone sieropositive, dei malati di Aids e loro familiari" presso il Centro di

75 Salute di Via XIV Settembre. Sono previste riunioni settimanali di gruppo o individuali della durata media di circa 3/4 ore.

Art. 7 - L'attività si pone l'obiettivo di offrire un supporto psicologico e delle risposte al disagio che le persone vivono in relazione alla diagnosi di sieropositività. Le nuove terapie farmacologiche hanno portato ad una cronicizzazione dell'infezione da HIV e mutato i bisogni della persona sieropositiva, che necessita di esser accompagnata nel percorso di adattamento attraverso l'uso di una comunicazione adeguata al cambiamento.

I principali bisogni evidenziati riguardano l'accettazione della diagnosi e del proprio stato di salute, le problematiche inerenti alla terapia, il risvolto sociale della propria condizione.

Per soddisfare tali bisogni sono state messe a punto varie strategie, quali: percezione gruppal, rilevamento della storia dell'individuo, lavoro sulle peculiarità individuali, sostegno individuale, discussioni e confronto sulla terapia e sugli effetti collaterali, eventuale proseguimento della terapia con un supporto psicologico individuale settimanale.

Art. 8 - Per l'attuazione delle suddette attività l'ANLAIDS mette a disposizione la propria esperienza e competenza professionale e si avvale di n. 4 volontari e, ai sensi del comma 1b dell'art.10 della L.R. 15/1994, del seguente personale con incarico libero-professionale:

n. 2 laureati in Medicina e Chirurgia con specifica formazione professionale per le Attività di Prevenzione presso ambulatorio immigrati;

n. 1 psicologo per l'attività di Assistenza psicologica.

Art. 9 - Gli operatori dell'ANLAIDS professionalmente impegnati
100 nell'attività di cui alla presente convenzione non devono avere rapporti di
lavoro dipendente con l'AUSL1, o ricadere nelle fattispecie di
incompatibilità previste negli Accordi Collettivi Nazionali per i MMG,
Continuità Assistenziale e Pediatri di Libera Scelta, fatte salve le
disposizioni in materia di part-time o la regolamentazione delle suddette
incompatibilità per le categorie convenzionate di cui alla D.G.R. n.
908/2013.

Gli operatori dipendenti della AUSL1 che volessero prestare la propria
attività professionale a titolo di volontariato nell'ANLAIDS dovranno
preventivamente richiedere l'autorizzazione all'Azienda medesima e
comunque attenersi a quanto previsto dalla D.D.G. n. 672/2013 e dall'art.5
del Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici di cui al D.P.R. n. 62
del 16/4/2013, recepito con D.D.G. n. 660/2013.

Art. 10 - L'ANLAIDS che ha comunicato con lettera a parte i nominativi
delle persone adibite alla effettuazione delle prestazioni definite nella
presente convenzione, si impegna a garantire il costante aggiornamento e la
qualificazione professionale dei propri operatori.

Nel caso in cui si verificassero assenze, per motivate ragioni, l'ANLAIDS
provvederà alla sostituzione delle persone impossibilitate, in modo da
garantire la continuità delle attività e ne darà tempestiva comunicazione alla
AUSL 1.

Art. 11 - L'ANLAIDS provvede alla integrale copertura assicurativa dei
propri operatori, per tutti i rischi derivanti dalle specifiche attività oggetto
della presente convenzione, nonché per la responsabilità civile verso terzi, in

conformità agli artt. 4 e 7 della L.266/91, esonerando espressamente la
125 AUSL 1 da qualsiasi responsabilità per danni od incidenti, anche in itinere,
che dovessero verificarsi nell'espletamento delle attività oggetto della
convenzione. Gli oneri relativi sono rimborsati dalla AUSL 1.

Art. 12 - Il sistema di monitoraggio e di valutazione dell'attività di
prevenzione sarà coordinato dalla Referente per le problematiche inerenti
l'immigrazione Dott.ssa Claudia Covino, cui afferisce anche la supervisione
del progetto di assistenza psicologica.

Art. 13 - La AUSL 1, con la presente Convenzione, ai sensi dell'art. 30 del
D. Lgs.vo n. 196 del 30/6/2003, designerà espressamente, quali Incaricati al
trattamento di tutti i dati personali e sensibili dei quali verranno a
conoscenza nell'adempimento degli obblighi derivanti dalla presente
Convenzione, i soggetti dell'ANLAIDS volontari e/o incaricati di cui al
precedente art. 8.

Art. 14 - Gli Incaricati del trattamento dovranno impegnarsi al rispetto
delle norme in materia di protezione dei dati personali e sensibili di cui al
Codice approvato con Decreto Lgs.vo n. 196/2003, in particolare a:

- Trattare i dati ai soli fini dell'espletamento delle attività oggetto della
presente convenzione e per un tempo non superiore alla durata della
medesima;
- Rispettare le specifiche istruzioni e procedure che il Responsabile del
trattamento dei medesimi dati della AUSL 1, ovvero il Responsabile del
Centro di Salute n.3, impartirà per iscritto;
- Informare immediatamente il Responsabile del trattamento in caso di
situazioni anomale ed emergenze;

150 - Non trasmettere o comunicare a terzi i dati personali, salvo che la comunicazione non sia necessaria per l'esecuzione degli obblighi derivanti dalla convenzione;

- Rispettare il divieto di comunicazione e diffusione dei dati trattati, sia in vigenza del presente incarico sia per tutto il tempo successivo, durante il quale rimarrà in vigore tale divieto senza limiti temporali;

- Adottare tutte le misure di sicurezza atte a soddisfare i contenuti del capo II, Misure Minime di Sicurezza, del Codice e del Disciplinare Tecnico (allegato B) del Codice, al fine di ridurre i rischi di distruzione o perdita, anche accidentale, dei dati, di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta.

Art. 15 - Per l'attività svolta e documentata dall'ANLAIDS, nei modi e nei termini di cui alla presente convenzione, l'AUSL1 corrisponderà un contributo economico onnicomprensivo (esente da IVA ai sensi dell'art. 8 c. 2 L. 266/1991) di Euro 14.250 (quattordicimila/250). Tale importo sarà liquidato a seguito di approvazione, da parte del Responsabile della UOC Ser.T. delle relazioni sull'attività svolta.

L' ANLAIDS si impegna inoltre a rendicontare l'utilizzazione dei fondi assegnati, incluse le spese di organizzazione.

Art. 16 - L'ANLAIDS assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art.3 della L. 13/8/2010 n. 136 e successive modifiche.

Come da autocertificazione del Legale Rappresentante dell'Associazione, agli atti d'ufficio di questo Distretto, tutti i pagamenti a favore dell'Associazione per le attività di cui alla presente convenzione, ai sensi dell'art. 3 della L. n. 136/2010, devono essere effettuati mediante

175 versamento su conto corrente dedicato, su cui possono operare le persone all'uopo individuate nella suddetta autocertificazione.

L'Associazione si obbliga a comunicare alla AUSL1 – Distretto del Perugino, ogni modifica relativa ai dati dichiarati nella stessa autocertificazione.

Art. 17 - Le parti si riservano la facoltà di risolvere, anche unilateralmente, il presente accordo qualora si accerti la sussistenza di elementi ostativi al pieno dispiegarsi della finalità della convenzione, ovvero per mancato adempimento delle previsioni convenzionali.

Art. 18 - La presente convenzione ha validità fino al 31/12/2014 con possibilità di eventuale rinnovo su richiesta della AUSL1 ed assenso formale dell'Associazione ANLAIDS, per un eguale periodo annuale. In ogni caso la convenzione è prorogabile alla scadenza a semplice richiesta della AUSL1 per un periodo massimo di 90 giorni.

Art. 19 - Per qualsiasi controversia è competente il Foro di Perugia.

Art. 20 - L'ANLAIDS dichiara di essere una Onlus, i relativi atti sono, pertanto, esenti dall'imposta di bollo, ai sensi del D.P.R. 642 del 26.10.1972 e succ. modifiche. Ai fini fiscali, si dichiara che la presente convenzione, essendo connessa allo svolgimento dell'attività di volontariato, è esente dall'imposta di registro ai sensi dell'art. 8 della L. 11.8.1991 n. 266 e sarà registrata solo in caso d'uso.

Art. 21 - La presente convenzione consta di n. 9 (nove) facciate di cui n. 11 (undici) sono le righe scritte nell'ultima facciata escluse le sottoscrizioni, ed è redatta in due esemplari, di cui uno per l'Azienda USL Umbria 1 e uno per l' ANLAIDS.

Perugia, li

200 Letto, approvato, sottoscritto.

Per la Azienda Usl Umbria 1 – Il Dirigente Responsabile del Distretto del
Perugino - Dott.ssa Giuseppina Bioli _____

Per l' ANLAIDS Sezione Umbria - O.n.l.u.s - Il Legale rappresentante
Dott. Demetrio Pellicano _____

L' ANLAIDS, consapevole delle sanzioni penali cui andrebbe incontro nel
caso di dichiarazioni non veritiere, richiamate dall'art. 76 del D.P.R.
445/2000, dichiara sotto la propria responsabilità, ai fini dell'esenzione
dall'imposta di registro, che la presente Convenzione è finalizzata
esclusivamente al raggiungimento dei fini solidaristici per i quali
l'Associazione risulta costituita.

Per l' ANLAIDS Sezione Umbria – O.n.l.u.s – Il Legale rappresentante
Dott. Demetrio Pellicano _____